



**AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE**

Provincia di Varese

C.F. 02902910120

Via Martiri della Libertà, 11 – 21014 Laveno Mombello (VA)

STATUTO

Approvato dall'Assemblea con atto n. 4 del 30.01.2013

Modificato dall'Assemblea con atto n. 8 del 14.07.2014

Modificato dall'Assemblea con atto n. 9 del 18.07.2019

Modificato dall'Assemblea con atto n.15 del 28.11.2020

Publicato sul BURL n. 10 – Serie Avvisi e Concorsi – del 10.03.2021

CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI	3
ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO	3
ART. 2 - SCOPI DELL'AUTORITÀ DI BACINO	3
ART. 3 - SEDE DELL'AUTORITÀ DI BACINO	4
ART. 4 - DURATA DELL'AUTORITÀ DI BACINO	4
ART. 5 - RECESSI - ADESIONI	5
CAPO II - ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE	5
ART. 6 - ORGANI DELL'AUTORITÀ DI BACINO.....	5
ART. 7 - L'ASSEMBLEA DELL'AUTORITÀ	6
ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.....	6
ART. 9 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA	6
ART. 10 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	7
ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	7
ART. 12 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	8
ART. 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
ART. 14 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
ART. 15 - IL PRESIDENTE.....	10
ART. 16 - IL VICE PRESIDENTE	11
ART. 17 - IL DIRETTORE	11
ART. 18 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - TECNICI - CONTABILI.....	12
ART. 19 - L'ORGANO DI REVISIONE	12
ART. 20 - INDENNITÀ	13
CAPO III - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ	13
ART. 21 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE	13
ART. 22 - FINANZIAMENTI.....	14
ART. 23 - PATRIMONIO	14
ART. 24 - SERVIZIO DI TESORERIA	14
CAPO IV - RAPPORTI TRA GLI ENTI ASSOCIATI	14
ART. 25 - RACCORDO CON GLI ENTI.....	14
ART. 26 - COLLEGIO ARBITRALE	15
CAPO V - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE	15
ART. 27 - TRASPARENZA.....	15
ART. 28 - ACCESSO E PARTECIPAZIONE	15
CAPO VI - NORME FINALI	16
ART. 29 - FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO	16
ART. 30 - APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO	16
ALLEGATO A - Formula di calcolo delle Quote associative	17

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 - *Disciplina del settore dei trasporti* - il Consorzio Gestione Associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, viene trasformato in **Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese**, che continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consorzio.
2. L'Autorità di bacino è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale nel bacino dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, di cui all'art. 6, comma 4 della Legge Regionale sopra citata ed il perseguimento degli scopi di cui al successivo articolo 2.
3. Nel rispetto della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'Autorità di bacino sono disciplinati dal proprio Statuto, adottato nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione Lombardia con DGR 13 giugno 2012 - n. IX/3634 e dai regolamenti. Alla stessa si applicano per quanto compatibili le norme degli Enti locali di riferimento.
4. Le quote di partecipazione dei singoli comuni sono stabilite in ragione dei canoni di ciascun anno relativi alle concessioni demaniali in essere per singolo Ente e della lunghezza delle coste lacuali di ogni Comune, come definite con il metodo di calcolo individuato nell'allegato A
5. Dal momento dell'attivazione di altri servizi facenti parte degli scopi dell'Autorità di bacino, l'Assemblea individuerà appositi indici che tengano conto dell'apporto specifico di ogni Ente associato.
6. Le quote saranno ricalcolate in sede di rendiconto di esercizio e approvate dall'Assemblea a valere dal successivo esercizio finanziario. L'approvazione delle nuove quote da parte dell'Assemblea è atto sufficiente e necessario per l'aggiornamento dello Statuto senza necessità di ulteriore atto formale.
7. L'Assemblea, a maggioranza dei 3/4 dei componenti, che rappresenti almeno la maggioranza assoluta delle quote, ha la facoltà di modificare i criteri per il calcolo delle quote stabiliti nell'allegato A.

ART. 2

SCOPI DELL'AUTORITÀ DI BACINO

1. L'Autorità di bacino, strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale, ha in particolare come scopo:
 - a. la gestione associata delle funzioni conferite ai Comuni in materia di demanio della navigazione interna dalla Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni, inclusa la realizzazione del programma di valorizzazione del demanio lacuale;
 - b. la gestione di tutte le iniziative utili a favorire un'amministrazione di bacino lacuale delle problematiche legate al demanio lacuale e della navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
 - c. la gestione del servizio di navigazione di linea e non di linea a richiesta degli Enti associati e della Regione;

- d. la promozione turistica finalizzata alla valorizzazione dei bacini lacuali, comprese le aree circostanti, con particolare riferimento allo sviluppo turistico ed economico nel rispetto dell'ambiente;
 - e. la rappresentanza e la difesa degli interessi degli Enti associati nella definizione dei livelli idrici e dei diritti demaniali;
 - f. la gestione ed il coordinamento, a richiesta degli Enti associati o di altri enti, delle attività necessarie al risanamento delle acque dei bacini lacuali;
 - g. la gestione di altre attività, anche per affidamento degli Enti partecipanti o di altri enti che abbiano relazione o attinenza con lo scopo sociale;
 - h. la vigilanza, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 4, comma a), della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012.
2. L'Autorità di bacino, per i comuni associati, attua, anche in qualità di stazione appaltante, il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 e rilascia il preventivo parere che i comuni eventualmente non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione di tali interventi.
 3. L'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 48, comma 11, della Legge sopra richiamata, può gestire attività non autoritative purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravii, nemmeno indiretti, a carico della Regione.
 4. L'Autorità di bacino può costituire od assumere partecipazioni in società o enti aventi scopi analoghi od affini a quelli dell'Autorità di bacino stessa, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività principale, per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati.

ART. 3 SEDE DELL'AUTORITÀ DI BACINO

1. La sede legale e amministrativa dell'Autorità di bacino è decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei 3/4 delle quote degli Enti associati. Attualmente la sede è stabilita nel Comune di Laveno Mombello.
2. L'Autorità di bacino può istituire sedi operative in altri enti associati per coprire maggiormente il territorio e per una maggiore funzionalità del servizio reso. L'Autorità di bacino istituisce l'Albo Pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e dei provvedimenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 4 DURATA DELL'AUTORITÀ DI BACINO

1. La durata dell'Autorità di bacino è indefinita, ovvero, dura fino all'eventuale scioglimento disposto per legge o determinato da:
 - a. decisione dell'Assemblea;
 - b. revoca da parte della Regione della delega delle funzioni qualora tali funzioni rappresentassero l'unica attività dell'Autorità di bacino.
2. In caso di scioglimento il Liquidatore, nominato dal Presidente dell'Autorità di bacino, provvederà a curare gli adempimenti relativi al trasferimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni funzione, servizio o attività comunque denominata ai soggetti che ne hanno disposto l'attribuzione all'Autorità di bacino unitamente a quota parte delle risorse, del patrimonio, dei crediti, dei debiti riferibili all'attività conferita, nel rispetto degli impegni eventualmente assunti e secondo criteri di equità.

ART. 5
RECESSI - ADESIONI

1. Fanno parte dell'Autorità di bacino i seguenti comuni: Angera, Azzate, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Brezzo di Bedero, Buguggiate, Cadrezzate con Osmate, Castelveccana, Cazzago Brabbia, Comabbio, Galliate Lombardo, Gavirate, Germignaga, Golasecca, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Mercallo, Monvalle, Porto Valtravaglia, Ranco, Sesto Calende, Ternate, Travedona Monate, Tronzano Lago Maggiore, Varano Borghi, Varese e Vergiate.
2. Il recesso da parte di singoli Enti associati è sempre ammissibile. Il recesso deve essere comunicato all'Autorità di bacino per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente. L'Assemblea, a tal fine, adotta apposito atto deliberativo, sufficiente e necessario per l'aggiornamento dello Statuto senza necessità di ulteriore atto formale. Il recesso non comporta il trasferimento di dotazioni strumentali o di quote di patrimonio.
3. Potranno essere ammessi a fare parte dell'Autorità di bacino altri enti locali, rientranti nel bacino lacuale di competenza, che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente, purché accettino il presente Statuto.
4. La decisione in ordine all'ammissione o meno di nuovi enti è presa con deliberazione dell'Assemblea che stabilisce le condizioni per l'ammissione, rideterminando contestualmente le quote di partecipazione degli enti aderenti in conformità a quanto disposto dall'art. 1 del presente Statuto.
5. La deliberazione di ammissione o recesso è atto sufficiente e necessario per l'aggiornamento della Convenzione e dello Statuto, senza ulteriore atto formale.

CAPO II
ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI
GESTIONE

ART. 6
ORGANI DELL'AUTORITÀ DI BACINO

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 3 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 sono organi dell'Autorità di bacino:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente dell'Autorità di bacino, che è anche presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - d. il Direttore;
 - e. l'Organo di revisione.
2. Gli organi dell'Autorità di bacino rimangono in carica per la durata di cinque anni e si rinnovano entro la scadenza dell'anno solare corrispondente. Il rinnovo contestuale della metà più uno dei consigli comunali comporta la decadenza degli organi dell'Autorità di bacino ed il loro rinnovo entro novanta giorni dalle elezioni amministrative.

3. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali.

ART. 7

L'ASSEMBLEA DELL'AUTORITÀ DI BACINO

1. L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ciascuno degli enti associati, nella persona del Sindaco, del Presidente, Assessore o Consigliere delegato.
2. Ciascun rappresentante può delegare un soggetto anche di altro ente associato, purché titolare di una delle funzioni istituzionali di cui al comma 1. In questo caso, ciascun delegato potrà essere titolare di una sola delega.

ART. 8

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno:
 - a. per l'approvazione del Bilancio di previsione (ordinariamente entro il 31 dicembre);
 - b. per l'approvazione del Rendiconto d'esercizio (ordinariamente entro il 30 aprile).
2. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) delle quote o degli enti associati. In questi ultimi casi il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro tre giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dalla presentazione della richiesta al protocollo dell'Ente.
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere notificato ai rappresentanti degli enti associati con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
4. In caso d'urgenza il termine di notifica per la convocazione dell'Assemblea è ridotto a tre giorni prima dell'adunanza e deve riportare esplicitamente il motivo dell'urgenza.
5. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Autorità di bacino e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.
6. L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora d'inizio della riunione, l'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima, oltre ad indicare il collegamento per consentire la partecipazione in videoconferenza.
7. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede istituzionale, purché in un Comune associato.

ART. 9

VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto. In seconda convocazione è necessaria la presenza di un terzo dei rappresentanti che rappresentino almeno un terzo delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto. Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche. La partecipazione è consentita anche tramite collegamento in videoconferenza.

2. Il voto di ogni componente è pari alla specifica quota partecipativa dell'Ente rappresentato.
3. Il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni è rappresentato dalla maggioranza delle quote di partecipazione presenti, ove dalla legge e dal presente statuto non sia disposto diversamente.
4. Per lo scioglimento dell'Autorità di bacino è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno la maggioranza assoluta delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto.

ART. 10 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Autorità di bacino o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate sull'Albo Pretorio on-line dell'Autorità di bacino e trasmesse contestualmente in elenco agli enti associati che dovranno curare la pubblicazione sul proprio Albo Pretorio. La pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'Autorità di bacino fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

ART. 11 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità di bacino ed agisce conformemente alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.
2. In particolare, compete all'Assemblea:
 - a. l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b. l'approvazione di una mozione di sfiducia secondo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 11;
 - c. l'elezione dell'Organo di revisione e la determinazione del compenso;
 - d. la pronuncia della decadenza e la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con le procedure disposte per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dal Capo II del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
 - e. l'approvazione del Bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività, nonché del Rendiconto di gestione;
 - f. l'attivazione di nuovi servizi oltre la gestione delle deleghe in materia di demanio della navigazione interna;
 - g. l'espressione di eventuali pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Autorità di bacino;
 - h. le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Autorità di bacino;
 - i. l'assunzione di mutui;
 - j. la costituzione e la partecipazione a società di capitali;
 - k. l'assenso all'adesione da parte di nuovi enti;
 - l. l'istituzione e l'ordinamento delle tariffe dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tariffaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi nei limiti della vigente normativa.
 - m. l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 48 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 e del presente Statuto;

- n. lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Autorità di bacino.
3. Di norma, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate in Assemblea al momento della votazione; devono però essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea che rappresenti almeno la maggioranza assoluta delle quote di cui all’art. 1 dello Statuto, in modo tale da garantire la più ampia forma di partecipazione e tutela degli Enti associati, le deliberazioni concernenti le lettere *c.*, *d.*, *k.*, *m.* e *n.* del precedente elenco.
 4. Le deliberazioni indicate nel presente articolo sono considerate atti fondamentali.

ART. 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti: il Presidente e quattro consiglieri, di cui almeno uno di genere diverso.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l’Autorità di bacino, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi consortili. La qualità dei componenti del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale.
4. L’Assemblea, dopo aver eletto il Presidente con le modalità stabilite dall’art. 15, comma 1 del presente Statuto, procede all’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con votazione a scrutinio palese sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dagli Enti aderenti. Ogni lista dovrà rispettare il principio di genere previsto dal comma 1 del presente articolo e garantire la rappresentatività sia del lago Maggiore che dei laghi minori (Comabbio, Monate e Varese). Ai fini del calcolo dei quorum per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione non è utilizzabile la facoltà di delega prevista dall’art. 7, comma 2;
5. Le quote di partecipazione millesimali raccolte da ciascuna lista saranno divise tra i rispettivi candidati delle stesse nel seguente modo:
 - primo candidato: quote di lista diviso 1;
 - secondo candidato: quote di lista diviso 2;
 - terzo candidato: quote di lista diviso 3;
 - ...;Risulteranno eletti componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto il quoziente più alto. In caso di parità di quoziente nella nomina dell’ultimo consigliere sarà preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di quote e, a parità di quote, il più anziano di età. Dovrà essere in ogni caso garantita la presenza di almeno un consigliere di genere diverso dagli altri.
6. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l’Assemblea procede alla elezione del consigliere con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea che rappresenti almeno i due terzi delle quote di cui all’art. 1 dello Statuto.

7. Le dimissioni del Presidente o della metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione deve essere convocata entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell'Ente.
8. Nel caso previsto dal comma precedente i componenti eletti in surrogazione restano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo.
9. Al fine di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Autorità di bacino uscenti.
10. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore o da altro dipendente dallo stesso designato, in caso di sua assenza o impedimento.
11. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei componenti e delle quote di partecipazione. In tal caso l'Assemblea provvede alla nomina dei sostituti che durano in carica fino alla scadenza del mandato originario.

ART. 13

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente per tutti gli atti di amministrazione e di gestione dell'Autorità di bacino che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea, del Presidente, del Direttore o dei Responsabili dei Servizi ed, in particolare, adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Autorità di bacino nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea.
2. Al Consiglio di Amministrazione spettano in particolare le seguenti funzioni:
 - a. l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vice-Presidente;
 - b. l'approvazione dei regolamenti dell'Autorità di bacino, previo parere obbligatorio dell'Assemblea ove previsto per legge;
 - c. l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
 - d. la nomina del Direttore tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
 - e. la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
 - f. approva il regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi e la dotazione organica dell'Autorità di bacino;
 - g. approva il piano degli obiettivi e della performance.

ART. 14

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche fuori della propria sede.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno i 2/5 (due quinti) dei suoi componenti. In questo caso le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla richiesta, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo d'urgenza.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno degli amministratori in carica.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio o video conferenza, a condizione che:
 - a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Direttore, in qualità di Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
5. Le deliberazioni sono legalmente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente. Devono essere assunte a maggioranza assoluta, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela degli Enti aderenti, le deliberazioni concernenti le lettere *b.*, *c.* e *d.* del comma 2 del precedente articolo 13.
6. Anche le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo Pretorio on-line dell'Autorità di bacino e trasmesse contestualmente in elenco agli enti associati che dovranno curare la pubblicazione al proprio Albo Pretorio. La pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'Autorità di bacino fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

ART. 15 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Autorità di bacino è eletto a scrutinio palese dall'Assemblea e dura in carica 5 anni. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno i 3/4 delle quote di partecipazione. Qualora non venga raggiunto il quorum richiesto, dovrà essere convocata una nuova assemblea entro i successivi 15 giorni, nella quale, per l'elezione del Presidente sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione. Ai fini del calcolo dei quorum per l'elezione del Presidente non è utilizzabile la facoltà di delega prevista dall'art. 7, comma 2.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Autorità di bacino e pertanto rappresenta l'Autorità di bacino stessa in tutti gli atti civili, amministrativi e giudiziari, nei rapporti con le altre autorità di bacino, con i comuni e con i terzi.
3. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dell'Autorità di bacino stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori e cura l'osservanza del presente Statuto, delle leggi e dei regolamenti e vigila sull'andamento del servizio.
4. Il Presidente conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Autorità di bacino. Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione predisposti dal Direttore ove non presente il Responsabile del Servizio.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente.

ART. 16 IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio palese, fra i suoi componenti nella prima seduta d'insediamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nella elezione del Vice Presidente, dovrà tenere conto delle diverse realtà lacuali e degli interessi di cui sono portatori il lago Maggiore e i laghi minori. Pertanto, qualora il Presidente appartenga al lago Maggiore, il Vice Presidente dovrà essere espressione dei laghi minori e viceversa.
3. Il Vice Presidente può, per un limitato periodo di tempo, essere altresì delegato a svolgere alcune funzioni del Presidente.

ART. 17 IL DIRETTORE

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto a cura della Regione Lombardia. Il decreto di incarico deve determinare:
 - a. la tipologia di contratto di diritto privato;
 - b. la durata che non potrà essere inferiore a cinque anni ed è rinnovabile;
 - c. il compenso;
 - d. l'orario, anche part-time;
 - e. i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
2. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.
3. Quando l'incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei requisiti suindicati, a dipendenti dell'Autorità di bacino o degli Enti associati, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
4. Il Direttore non può esercitare altro impiego, né accettare altri incarichi, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Autorità di bacino ed in particolare concorre all'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'Autorità di bacino stessa.
6. Il Direttore è responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Autorità di bacino, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
7. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti o ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi. In particolare il Direttore, anche con il supporto degli uffici e del personale dell'Autorità di bacino, esercita le seguenti funzioni:
 - a. dirige l'Autorità di bacino;
 - b. rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Autorità di bacino, in assenza dei Responsabili dei servizi;
 - c. assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario, garantendo la legittimità dell'azione amministrativa, e provvede alla redazione e pubblicazione dei relativi verbali sottoscrivendoli unitamente al Presidente;

- d. cura l'istruzione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- e. propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Autorità di bacino e per il suo organico sviluppo;
- f. in assenza del Responsabile del Servizio predispone lo schema di bilancio annuale, pluriennale, della relazione revisionale e programmatica e del conto consuntivo che il Presidente sottopone al Consiglio di amministrazione;
- g. in assenza dei Responsabili di Servizio presiede le commissioni di gara e di concorso, stipula i contratti o può fungere da ufficiale rogante nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia;
- h. firma, in caso di assenza del Responsabile del Servizio Finanziario, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- i. firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente dell'Autorità di bacino e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- j. adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano l'Autorità di bacino verso l'esterno;
- k. sovrintende e coordina l'attività tecnica e amministrativa del personale dell'Autorità di bacino e adotta gli eventuali provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi e sostituisce i Responsabili degli Uffici e dei Servizi in caso di loro assenza;
- l. in assenza del Responsabile del Servizio assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;
- m. svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 18

SERVIZI AMMINISTRATIVI - TECNICI - CONTABILI

1. Per lo svolgimento dei Servizi Amministrativi, Tecnici e Contabili il Consiglio di Amministrazione approva una dotazione organica annessa al Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi, uniformandosi ai criteri di economicità e competenza.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. L'Autorità di bacino può ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate dalle amministrazioni associate, purché del medesimo comparto di contrattazione nel rispetto della normativa prevista per gli enti locali.
4. L'Autorità di bacino può avvalersi altresì del personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dagli Enti associati ai sensi del D.lgs. n. 165/2001.

ART. 19

L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'Assemblea elegge, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno la maggioranza assoluta delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto, l'Organo di Revisione, scelto fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D.lgs. n. 39/2010 o tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'Organo di revisione è un organo monocratico che esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità di bacino, vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione, dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

3. L'Organo di revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea.
4. Per la determinazione delle funzioni, responsabilità, limite di conferimento degli incarichi, nonché per le cause di ineleggibilità, incompatibilità e la determinazione dei compensi dell'Organo di revisione vale quanto previsto per gli enti locali.

ART. 20 INDENNITÀ

1. In osservanza dei principi di contenimento della spesa pubblica, i componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, senza alcun rimborso delle spese.

CAPO III GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ART. 21 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

1. La gestione finanziaria è svolta dall'Autorità di bacino per il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti dalla legge, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'Autorità di bacino è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea.
3. Al Bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività. Al Rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.
4. L'Autorità di bacino ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.
5. Nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni previste dal Regolamento di Contabilità, l'Autorità di bacino, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la suddetta deliberazione dovrà prevedere un piano di rientro sul quale deve essere acquisito il parere dell'Organo di revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.
6. In nessun caso Regione Lombardia potrà essere chiamata alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate,

ART. 22 FINANZIAMENTI

1. L'Autorità di bacino consegue i suoi scopi mediante:
 - a. i proventi dei canoni concessori, al netto della quota di competenza regionale, necessari a garantire le spese di funzionamento;
 - b. un fondo perequativo costituito da un'ulteriore quota di canoni concessori il cui ammontare sarà determinato dall'Assemblea sulla base del programma degli investimenti.
 - c. i proventi dalla gestione dei servizi ad esso affidati o da questi proposti all'utenza. dai mutui e le obbligazioni.
 - d. i trasferimenti ed i contributi statali, regionali, provinciali, comunali e dei privati interessati.
2. L'Autorità di Bacino quantifica i trasferimenti di risorse a favore dei Comuni tenendo conto del risultato della gestione, dei proventi dei canoni concessori effettivamente incassati al 31.12 di ogni anno, delle spese autorizzate e del fondo perequativo determinato con le modalità di cui al comma 1 lettera b).

ART. 23 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Autorità di bacino è costituito dal capitale di dotazione e dai beni mobili ed immobili conferiti dagli enti associati, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio della sua attività.

ART. 24 SERVIZIO DI TESORERIA

1. L'Autorità di bacino ha un proprio Servizio di Tesoreria analogamente a quanto previsto per gli enti locali.

CAPO IV RAPPORTI TRA GLI ENTI ASSOCIATI

ART. 25 RACCORDO CON GLI ENTI

1. L'Autorità di bacino svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli Enti territorialmente interessati.
2. Per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, l'Autorità di bacino trasmette agli Enti associati copia degli atti fondamentali nelle forme e nei modi definiti dal D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dal presente statuto.
3. Il Presidente dell'Autorità di bacino ed il Direttore hanno il dovere di fornire le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli Enti associati, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

ART. 26
COLLEGIO ARBITRALE

1. Le controversie che potessero insorgere tra l’Autorità di bacino e gli Enti associati saranno deferite ad un collegio arbitrale così composto:
 - a. un rappresentante dell’Ente interessato nella controversia;
 - b. un rappresentante dell’Autorità di bacino nominato dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. un terzo rappresentante designato di comune accordo fra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Varese, con funzioni di Presidente.
3. Quanto stabilito nel giudizio sarà ritenuto come volontà espressa direttamente dalle parti in contesa.

CAPO V
TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

ART. 27
TRASPARENZA

1. L’Autorità di bacino uniforma la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell’Ente sono pubblici, se non diversamente disposto per legge ed ostensibili ai cittadini, per garantire l’imparzialità della gestione.
2. Gli atti degli organi dell’Autorità di bacino per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedono la pubblicazione vengono resi noti nelle forme e nei modi definiti dalla normativa degli enti locali e dal presente Statuto.

ART. 28
ACCESSO E PARTECIPAZIONE

1. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell’Autorità di bacino, secondo le norme di legge o del presente Statuto.
2. L’apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell’Autorità di bacino e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall’Autorità di bacino stessa.
3. Il regolamento determina inoltre i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua il funzionario responsabile, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

CAPO VI NORME FINALI

ART. 29 FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Autorità di bacino. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano, per l'amministrazione e il funzionamento dell'Autorità di bacino, le disposizioni in materia di Enti locali.

ART. 30 APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto viene approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48, comma 5 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 - *Disciplina del settore dei trasporti* - e delle linee guida approvate con Delibera Giunta regionale del 13 giugno 2012 - n. IX/3634 - *Approvazione delle linee guida degli statuti delle autorità di bacino lacuale ai sensi dell'art. 48 della l.r. n. 6/2012*.
2. La deliberazione di adozione è assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno la maggioranza dei 2/3 delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto ed è trasmessa alla Giunta regionale per la verifica del rispetto delle previsioni di legge e della coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida. La Giunta regionale restituisce la proposta di statuto, evidenziando gli eventuali motivi di non rispondenza per l'approvazione in via definitiva con la medesima maggioranza qualificata, previo adeguamento a seguito delle evidenze regionali, entro i successivi trenta giorni dell'assemblea dell'Autorità di bacino e trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con efficacia dal giorno successivo.
3. La proposta di revisione dello Statuto viene sottoposta a deliberazione nei casi previsti dalla Legge, quando venga disposta dalle autorità superiori e quando ne sia fatta richiesta:
 - a. dal consesso consiliare di un Ente associato con formale provvedimento;
 - b. dal Consiglio di Amministrazione con formale atto riportante unanime votazione;
 - c. da metà dei componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione.
4. Le successive revisioni o modifiche dello statuto sono adottate dall'Assemblea, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti che rappresenti almeno la maggioranza assoluta delle quote di cui all'art. 1 dello Statuto, nel rispetto della procedura di approvazione di cui al comma 2 del presente articolo. Le modifiche allo statuto saranno efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e diventano vincolanti per tutti i Comuni aderenti all'Autorità di bacino.

AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE e VARESE

ALLEGATO A

Formula di calcolo delle Quote di partecipazione

$$Quota\ Ente = \left(\frac{C_i}{C_{TOT}} * 0,60 + \frac{L_i}{L_{TOT}} * 0,40 \right) * 1000$$

Legenda:

C_i - Canone annuale relativo alle concessioni demaniali in essere per singolo ente

C_{TOT} - Canone annuale totale alle concessioni demaniali in essere

L_i - Lunghezza Costa di ogni singolo ente

L_{TOT} - Lunghezza Costa totale